

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 139
Bellinzona, 13 settembre

48/2013

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale (aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.–)

(dell'11 settembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Visti i controlli effettuati, nel corso del 2013, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell' art. 360a CO nel settore del prestito di personale, segnatamente nelle aziende (non sottoposte al CCL per il settore del prestito di personale) che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.–;

considerata l'eshaustività dell'inchiesta che ha interessato tutte le aziende non sottoposte al CCL;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 28 giugno 2013 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.–;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 57/2013 di martedì 16 luglio 2013 del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.–;

ritenuto che entro il termine fissato (30 giorni dalla pubblicazione) non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i la-

voratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.– è fissata al 1° ottobre 2013.

Bellinzona, 11 settembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale valido per tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.–.

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

Art. 1 Campo di applicazione

Il CNL con salari minimi vincolanti è applicabile a tutte le aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.–.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento della 13 mensilità):

Lavoratori non qualificati CHF 16.46/ora

Lavoratori qualificati CHF 21.95/ora

Salari orari minimi di base in CHF (in caso di pagamento di 12 mensilità):

Lavoratori non qualificati CHF 17.83/ora

Lavoratori qualificati CHF 23.78/ora

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari del CCL per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito presentano un salario annuo di almeno CHF 1'200'000.–.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore del prestito di personale applicabile alle aziende che, per quanto concerne i lavoratori presi in prestito, presentano un salario annuo inferiore a CHF 1'200'000.–. Il contratto ha una validità di 2 anni.